



**CIRCOLO DIDATTICO "S. G. BOSCO"
95033 BIANCAVILLA (CT)**

Via B. Croce, 1 – Tel. / Fax 095686340

www.sgboscobiancavilla.it - ctee045001@istruzione.it

C.F. 80010290874 – Codice Univoco UFD5ZM

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI
E DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI PRESTAZIONE D'OPERA A PARTICOLARI FIGURE**
*per la realizzazione di progetti cofinanziati con fondi dell'Unione Europea
(PON – FSE, FESR, POR), progetti relativi all'arricchimento dell'offerta formativa,
attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico.*

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.A. n. 895/2001, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera a particolari figure per la realizzazione di progetti cofinanziati con fondi dell'Unione Europea (PON-FSE, FESR, POR), progetti relativi all'arricchimento dell'offerta formativa, attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico.

Art. 2 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione, modalità e tempistiche

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua gli insegnamenti/attività per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'Albo d'Istituto, sul sito web istituzionale.

2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:

- a) Oggetto dell'incarico;
- b) Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico;
- c) Criteri di comparazione delle candidature, come predeterminati dal presente Regolamento;
- d) Compenso orario previsto;
- e) Durata dell'incarico;
- f) Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;
- g) Documentazione da produrre;
- h) Modalità di selezione;
- i) Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3. L'Avviso deve essere pubblicato all'Albo d'istituto per almeno quindici giorni. In casi di motivata urgenza (ad esempio per scadenza del finanziamento, imminente scadenza termini di rendicontazione) i termini possono essere ridotti fino a cinque giorni complessivi di pubblicazione.

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che viene stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

5. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere cittadini appartenenti all'Unione Europea o cittadini che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001;

- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso dei titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta.

6. La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei curricula e degli altri elementi oggetto di valutazione, come specificati nell'Avviso.

7. Per la selezione, il Dirigente Scolastico può avvalersi della consulenza di apposita Commissione avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico, in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle candidature.

8. A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvede alla formulazione della graduatoria di merito provvisoria, che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all'Albo d'istituto. Trascorsi quindici giorni, sarà data comunicazione al candidato vincitore cui verrà affidato l'incarico mediante stipula di contratto di prestazione d'opera. In casi di motivata urgenza (ad esempio per scadenza del finanziamento, imminente scadenza termini di rendicontazione) i termini possono essere ridotti fino a cinque giorni complessivi di pubblicazione.

Art. 4 – Tutor

1. Si definisce "Tutor" un docente che ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di collaborare con gli esperti (e, ove presenti, con i tutor aziendali) nella conduzione delle attività di progetto.

All'interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto/attività e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale.

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi e delle competenze degli allievi.

Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente all'istituzione scolastica attuatrice del progetto.

2. Il Tutor ha i seguenti compiti:

- cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione;
- accerta l'avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l'intervento venga effettuato;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell'intervento sul curricolare;
- predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti alle competenze da sviluppare;
- opera sulla piattaforma on-line associata all'intervento, caricando tutti i dati relativi all'azione/corso cui è preposto e acquisendo tutte le documentazioni/certificazioni finali.

3. Il personale non docente non può svolgere l'attività di tutor didattico.

4. Attraverso avviso pubblico interno è reso noto il numero di tutor da reclutare, facendo riferimento alla specificità della azione.

5. La selezione avviene sulla base dei seguenti criteri:

Ø Titoli culturali

- Laurea v.o. o equiparata **secondo l'indirizzo specificato nell'avviso**, altre Lauree, Dottorato di ricerca, Borse di studio, Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento di durata almeno

annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti;

- Laurea triennale (non cumulabile con laurea v.o. o equiparata);
- Diploma di Scuola secondaria di II grado (non cumulabile con laurea);
- Certificazione di competenze linguistiche;
- Certificazione di competenze informatiche;
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, sull'utilizzo di piattaforme digitali per la Didattica;
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, inerente le tematiche e le attività del modulo oggetto di avviso.

Ø Esperienze professionali

- Esperienze professionali inerenti le tematiche del modulo oggetto di avviso (si valuta una sola esperienza per ciascun anno scolastico, fino al massimo di cinque; sono escluse le attività di docenza a tempo indeterminato/determinato presso Istituzioni Scolastiche statali/paritarie ed Enti di Formazione professionale);
- Esperienze di tutoring in progetti/corsi di formazione (per ciascun anno scolastico si valuta una sola esperienza, fino al massimo di quattro esperienze);
- Anzianità di servizio nell'Istituto (max. 3 anni valutabili, incluso l'anno in corso).

6. A parità di punteggio, si farà ricorso alla posizione occupata nella graduatoria di circolo.

7. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall'Istituto.

8. Il conferimento di incarico al tutor avviene mediante lettera di incarico/nomina da parte del Dirigente Scolastico.

9. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente Scolastico potrà stipulare il contratto con il tutor, purché lo ritenga idoneo per l'attività da svolgere.

Art. 5 – Esperti (interni - esterni)

1. Si definisce "Esperto" una persona competente in un determinato campo, materia, disciplina, incaricato della formazione specifica prevista dai singoli progetti/attività.

2. L'esperto ha il compito di condurre l'attività formativa nel settore specifico indicato nel progetto/attività.

3. Il personale esperto sarà reclutato attraverso avviso di selezione pubblicato all'Albo dell'Istituto, sul sito web istituzionale.

Esclusi i casi in cui le norme e le procedure di reclutamento prevedano espressamente l'obbligatorietà del reperimento dell'*Esperto* all'esterno della Scuola, ai fini del reclutamento di esperti si terrà conto dell'art. 32, comma 4, del D.A. n. 895/2001, che stabilisce la possibilità di avvalersi di personale esterno soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente interno, per inesistenza di specifiche competenze professionali. Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "*Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*"

4. Pertanto, il ricorso ad esperti esterni avverrà solo e soltanto dopo l'accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Istituto.

A tal fine, è consentito al Dirigente Scolastico pubblicare un unico avviso di selezione, rivolto ai candidati interni all'Istituto e ai candidati esterni; in tal caso l'esame delle candidature pervenute avverrà nel seguente ordine di precedenza:

- 1) candidature avanzate da personale interno all'Istituzione Scolastica;
- 2) candidature avanzate da personale esterno.

5. Gli esperti cui conferire gli incarichi di prestazione d'opera sono selezionati mediante:

- 1) valutazione comparativa dei curricula e della proposta progettuale (candidati esterni all'Istituzione Scolastica);

6. La valutazione comparativa dei curricula è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Ø **Titoli culturali**

- Laurea v.o. o equiparata **secondo l'indirizzo specificato nel bando**, altre Lauree, Dottorato di ricerca, Borse di studio, Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento di durata annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti;
- Laurea triennale (non cumulabile con laurea v.o. o equiparata);
- Diploma di Scuola secondaria di II grado (non cumulabile con laurea);
- Titoli specifici necessari per l'espletamento dell'incarico;
- Certificazione di competenze linguistiche;
- Certificazione di competenze informatiche;
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, sull'utilizzo di piattaforme digitali per la Didattica;
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, inerente le tematiche e le attività del modulo oggetto di avviso.

Ø **Esperienze professionali**

- Esperienze professionali strettamente inerenti le tematiche e le attività oggetto di avviso (si valuta una sola esperienza per ciascun anno scolastico; sono escluse le attività di docenza presso Università statali e private, Istituzioni Scolastiche statali/paritarie ed Enti di Formazione).

Ø **Pubblicazioni** inerenti le tematiche del progetto/attività (gli articoli devono essere pubblicati su testate e/o riviste registrate, anche on line).

7. La valutazione comparativa della **proposta progettuale** è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- Originalità;
- Metodologie didattiche innovative e modalità di adozione delle stesse;
- Coerenza con gli obiettivi progettuali (generali e di singolo modulo);
- Utilizzo di nuove tecnologie e relative modalità;
- Fattibilità (chiara indicazione di tempi, risorse e strumenti che si intende utilizzare).

8. Nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze possedute, come documentate da esperienze pregresse quali ad esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto, etc.

9. A parità di punteggio e di precedenza, sarà collocato prima nella graduatoria l'esperto con minore anzianità anagrafica.

10. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall'Istituto.

11. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente Scolastico potrà stipulare il contratto con l'esperto, purché lo ritenga idoneo per l'attività da svolgere.

Art. 6 – Figure di supporto (solo interni)

1. Il Referente per la Valutazione:

- coordina tutte le attività valutative nell'ambito dei moduli formativi (nel caso del PON-FSE si fa

riferimento a tutti i moduli del medesimo progetto);

- registra nella piattaforma on line le attività svolte e le ore effettuate.
- nell'ambito dei progetti PON-FSE documenta le attività di sua pertinenza sul sistema informativo "GPU"; - controlla l'integrità e la completezza dei dati all'interno del Sistema Informativo; cura la tempestività dell'immissione dei dati richiesti dal sistema informativo e il loro costante aggiornamento.

Il personale non docente non può svolgere l'attività di Referente per la Valutazione.

2. Il personale Assistente Amministrativo collabora con il DSGA nella gestione amministrativa del progetto e nell'acquisizione di beni e servizi inerenti il progetto.

3. Il personale Collaboratore Scolastico, oltre al servizio di vigilanza e pulizia locali, collabora con le altre figure impegnate nel progetto.

4. La valutazione comparativa dei curricula è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Ø **Titoli culturali**

- Laurea v.o. o equiparata, altre Lauree, Dottorato di ricerca, Borse di studio, Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento di durata annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti;
- Laurea triennale (non cumulabile con laurea v.o. o equiparata);
- Diploma di Scuola secondaria di II grado (non cumulabile con laurea);
- Titolo richiesto per l'accesso al ruolo;
- Certificazione di competenze linguistiche;
- Certificazione di competenze informatiche;
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, su valutazione di sistema, monitoraggio e controllo di gestione, su autovalutazione del servizio scolastico.

Ø **Esperienze professionali**

- Precedenti esperienze professionali nei settori di pertinenza (si valutano non più di tre esperienze per ciascun anno scolastico, fino ad un massimo di nove esperienze);
- Anzianità di servizio nell'Istituto (max. 3 anni valutabili, incluso l'anno in corso).

4. A parità di punteggio si farà ricorso alla posizione nella graduatoria di circolo.

5. Per il Referente per la Valutazione, non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non accettino espressamente di svolgere tutti i compiti previsti dal presente regolamento.

6. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente Scolastico potrà stipulare il relativo contratto, purché questi sia ritenuto idoneo per l'attività da svolgere.

Art. 7 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 8 – Stipula e durata del contratto (incarico) e determinazione del compenso

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto/incarico.

2. Nel contratto/incarico devono essere specificati:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) il progetto di riferimento;
- c) i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- d) il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l'attuazione del progetto;
- e) le modalità del pagamento del corrispettivo;
- f) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
- g) le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata.

3. Per i titolari dei contratti/incarichi devono essere previsti i seguenti obblighi:

- a) svolgere l'incarico secondo il calendario concordato con la scuola;
 - b) assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
 - c) documentare l'attività svolta;
 - d) autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
5. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui trattasi, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
7. Non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui trattasi. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 9 – Determinazione del compenso

1. La determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sarà effettuata in base ai finanziamenti di cui l'Istituto disporrà per ciascun progetto/attività. Il compenso dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente per l'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. È fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

2. Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

Tipologia Importo Lordo Stato

*Docenti di ruolo, ricercatori, esperti di settore, professionisti, fino ad un massimo di € 70,00/ora.

Tipologia Importo Lordo Stato

*Tutor fino ad un massimo di € 30,00/ora

3. Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

4. Al personale della Scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del comparto, nonché quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto, quando la norma demanda a quest'ultima il potere di stabilire il compenso orario.

5. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle medesime.

6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

7. È in ogni caso esclusa la liquidazione anticipata del compenso.

Art. 10 – Collaborazioni meramente occasionali con rapporto di "intuitu personae"

1. Per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio

la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si procede all' utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto.

Art. 11 – Affidamento di percorsi formativi a soggetti esterni

1. È possibile affidare a soggetti esterni (Università, Associazioni, Enti di formazione, Enti accreditati dal MIUR, etc.) il percorso formativo in ragione della sua complessità, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Nel caso dei progetti PON-FSE, è possibile mettere a base d'asta esclusivamente l'importo previsto nel piano finanziario per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell'Istituzione Scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali (in quanto beneficiaria dei finanziamenti rimane l'Istituzione Scolastica titolare del progetto).

3. Nell'ipotesi di affidamento a soggetti esterni di percorsi formativi nell'ambito di progetti cofinanziati dall'Unione Europea, per l'accesso alla procedura negoziale i soggetti esterni dovranno mostrare di possedere i seguenti requisiti essenziali (in aggiunta a quelli previsti dal D. Lgs. 0/2016 e ss.mm.ii.):

a) Esperienza documentata dell'Ente nel settore di intervento;

In assenza di tale requisito, i soggetti esterni non saranno ammessi alla comparazione delle offerte.

Art. 12 – Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.A. n. 895/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;

c) di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 13 – Incompatibilità

1. Nell'ambito di ciascun progetto/piano, ai singoli docenti interni è consentito ricoprire un solo incarico.

2. Nel conferire gli incarichi, il Dirigente Scolastico è tenuto al rispetto delle vigenti norme per la prevenzione della corruzione, nonché delle disposizioni che regolano la materia delle incompatibilità.

3. Non si conferiscono incarichi al personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura (personale docente) o al rimprovero verbale (personale A.T.A.), inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente.

4. Non si conferiscono incarichi al personale che risulti indagato o imputato per reati riguardanti il ruolo educativo-formativo e l'attività di servizio.

Art. 14 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. In particolare, per gli esperti l'Istituto provvede ad una valutazione in itinere e finale dell'intervento formativo, attraverso la somministrazione ai corsisti di appositi questionari di gradimento.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Per gli esperti, l'esito negativo nella valutazione in itinere e finale dell'intervento formativo è motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni con l'Istituto.

Art. 15 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda al Codice Civile, alla vigente legislazione scolastica e alle disposizioni speciali che regolano i singoli progetti/attività (Linee Guida e note dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati con fondi dell’Unione Europea; disposizioni ministeriali per tutti gli altri progetti finanziati dal MIUR).

Art.16 – Validità, modifiche e integrazioni

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Circolo con apposita delibera.

Art. 17 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Approvato con delibera n. dal Consiglio di Circolo, riunitosi in data / /2017.

Biancavilla

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Amato